

Foglio informativo per i clienti per la denuncia di un sinistro in un caso di Mobile Protection

Mobile Protection:

notificare un sinistro in modo semplice e veloce

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione procedete come segue:

Notificate quanto prima il sinistro online all'indirizzo
www.helvetic-warranty.ch

Per notificare un sinistro occorrono i seguenti documenti:

- ricevuta d'acquisto di Interdiscount
- codice IMEI o numero di serie del dispositivo assicurato
(è indicato sul dispositivo, sulla confezione o talvolta sulla ricevuta d'acquisto)
- fotografie del dispositivo danneggiato

Se vi serve assistenza per la notifica online di un sinistro, potete contattarci come segue:

Hotline sinistri: 0848 600 888

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì / dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Se il sinistro è coperto, Helvetic Warranty avvierà la procedura necessaria per la riparazione del danno.

Importante:

Tenete presente che il danno deve prima essere verificato da Helvetic Warranty.

In caso di riparazione senza previa approvazione di Helvetic Warranty, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte.

Informazioni per i clienti assicurazione collettiva Mobile Protection (edizione febbraio 2023)

Stipulante	<p>Tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «Helvetia»), in veste di assicuratore, e Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon (di seguito «Helvetic Warranty»), in veste di stipulante, sussiste un contratto di assicurazione collettiva (di seguito «contratto di assicurazione collettiva»).</p> <p>Tale contratto prevede determinate prestazioni assicurative in relazione alla copertura Mobile Protection.</p>
Assicuratore	<p>L'ente che assicura i rischi in relazione a tutte le parti integranti concordate della presente assicurazione è:</p> <p>Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA</p>
Competenze relative all'assicurazione e alla liquidazione dei sinistri	<p>La società cui compete la gestione di questa assicurazione e la liquidazione di eventuali sinistri è:</p> <p>Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.</p>
Persona assicurata	<p>I clienti di Interdiscount possono aderire al contratto di assicurazione collettiva. Il diritto così acquisito alla copertura assicurativa può essere fatto valere solo nei confronti dell'Helvetia.</p> <p>Sono assicurati e aventi diritto i clienti che hanno optato per l'assicurazione Mobile Protection al momento dell'acquisto di un dispositivo.</p>

Condizioni generali d'assicurazione di Mobile Protection (edizione 02/2023)

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia), in qualità di assicuratore, e Helvetic Warranty GmbH (Helvetic Warranty), in qualità di stipulante.

1. Oggetto assicurato

È coperto contro gli eventi assicurati fino al limite massimo di indennizzo il dispositivo indicato nella polizza assicurativa con marca, tipo e codice IMEI (di seguito «oggetto assicurato»).

Durante il periodo assicurativo (punto 2), l'assicurazione è valida anche per il dispositivo fornito in sostituzione dell'oggetto assicurato a seguito di una garanzia legale o contrattuale.

2. Inizio e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa inizia al momento dell'acquisto dell'oggetto assicurato (secondo la ricevuta d'acquisto) e termina:

- a) alla scadenza della durata scelta di 12 o 24 mesi;
- b) in caso di danno totale.

3. Revoca dell'assicurazione

La persona assicurata può revocare l'assicurazione entro 7 giorni dalla data d'acquisto dell'oggetto assicurato, a condizione che fino a quel momento non sia stato notificato nessun sinistro. L'assicurazione si estingue con la presentazione della dichiarazione di revoca. Il premio corrisposto viene rimborsato alla persona assicurata.

4. Numero di sinistri assicurati per anno assicurativo

Durante il periodo assicurativo (punto 2) è coperto il seguente numero di eventi assicurati (punto 8):

- a) per un periodo assicurativo di 12 mesi: un (1) evento assicurato;
- b) per un periodo assicurativo di 24 mesi: due (2) eventi assicurati. Questo indipendentemente dalla causa che ha portato all'evento assicurato (fatto salvo il punto 2 lettera b).

5. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

6. Persona assicurata

È assicurata ed avente diritto la persona indicata nella polizza assicurativa. Tale persona deve essere domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

7. Passaggio di proprietà

In caso di alienazione dell'oggetto assicurato, la copertura assicurativa è valida anche per il legittimo acquirente, a patto che sia domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

8. Eventi assicurati

L'assicurazione copre il danneggiamento o la distruzione dell'oggetto assicurato a seguito di un'influenza esterna improvvisa o imprevedibile conseguente a:

- a) umidità o liquidi (escluse piene e inondazioni) oppure
- b) impatto violento (ad es. caduta), danni causati da sabbia, cortocircuito o sovratensione che compromettono il funzionamento dell'oggetto assicurato.

L'elenco è esaustivo.

9. Prestazioni d'assicurazione

• In caso di danno parziale:

i lavori di riparazione che devono essere eseguiti da Helvetic Warranty, fino a concorrenza del prezzo d'acquisto del dispositivo assicurato (escluso abbonamento di telefonia mobile) al momento del sinistro. Helvetic Warranty può decidere di sostituire l'oggetto anziché ripararlo.

• In caso di danno totale o se la riparazione è antieconomica:

indennizzo sotto forma di buono di Interdiscount di valore pari a quello del dispositivo assicurato, previo deprezzamento del prezzo d'acquisto originario secondo le seguenti tabelle (valore attuale). Se tale versamento è antieconomico, il cliente riceverà un dispositivo sostitutivo dello stesso tipo e qualità. La valutazione dell'economicità ai sensi della presente condizione compete all'Helvetia e a Helvetic Warranty.

In caso di danno totale, il dispositivo diventa di proprietà dell'assicuratore e, su richiesta, deve essere consegnato a Helvetic Warranty prima dell'erogazione della prestazione assicurativa. Un danno totale è presente quando la riparazione del dispositivo non è tecnicamente possibile o è antieconomica. Ai sensi delle presenti condizioni, una riparazione è ritenuta antieconomica se i costi che ne conseguono sono superiori al valore attuale secondo la seguente tabella.

Età del dispositivo in mesi	Indennizzo massimo del prezzo d'acquisto originario
0 – 6 mesi	100%
7 – 12 mesi	85%
13 – 24 mesi	70%

• Evento assicurato: conversazioni abusive nel caso di telefoni cellulari

Se l'oggetto assicurato viene rubato e a carico della persona assicurata insorgono spese di allacciamento e collegamento dovuti all'uso abusivo dei dati mobili (trasmissione di chiamate, SMS, MMS, trasferimento e trasmissione di dati, caricamento e scaricamento di dati, ecc.) nel periodo intercorrente tra il furto e la notifica al provider (blocco), l'Helvetia rimborsa alla persona assicurata un importo massimo di CHF 3'000.00 a titolo di assicurazione contro i danni. L'obbligo di prestazione decade se il furto non è stato notificato al provider entro 24 ore, la scheda SIM interessata non viene bloccata e il furto non è segnalato al posto di polizia competente. L'assicurazione non copre le spese per il blocco e la sostituzione della scheda SIM e il credito prepagato (prepaid).

10. Esclusioni

Non sono coperti dall'assicurazione danni e difetti dell'oggetto assicurato:

- che rientrano nella garanzia legale o contrattuale di un terzo (ad es. produttore o venditore);
- coperti da altri contratti di assicurazione;
- agli alloggiamenti o alle parti esterne dell'oggetto assicurato, a condizione che il suo funzionamento non sia compromesso;
- in seguito a errori di montaggio riconducibili a un montatore non incaricato dal produttore o dal venditore;
- in seguito a modifiche apportate al dispositivo assicurato non ammesse dal produttore o dal venditore;
- riconducibili a un uso del dispositivo assicurato non conforme alle indicazioni del produttore.
- direttamente riconducibili all'invecchiamento, all'usura o a un accumulo eccessivo di sporcizia o altri depositi;
- a seguito di atti vandalici;
- attribuibili a negligenza grave o dolo dell'avente diritto;
- causati da lavori di riparazione, manutenzione e ripristino o pulizia;
- conseguenti a inosservanza delle istruzioni per l'uso, perdita di dati e danni al software;
- se non è possibile risalire al codice IMEI/numero di serie dell'oggetto assicurato;
- conseguenti ad abbandono, spostamento, perdita e furto;
- conseguenti a incendio o eventi naturali;
- a seguito di eventi bellici o terroristici e disordini di qualsiasi tipo e delle misure adottate per combatterli, nonché di catastrofi naturali;
- se la persona assicurata non è in grado di mettere a disposizione il dispositivo danneggiato;
- in seguito a disposizioni delle autorità, confische o scioperi;
- già verificatisi all'inizio dell'assicurazione;
- per i quali il processo di riparazione non è gestito tramite Helvetic Warranty.
- a causa del burn-in degli schermi.

Parimenti, l'assicurazione non copre:

- le spese di verifica nel caso in cui non si riscontri nessun danno assicurato a carico del dispositivo.
- le spese per il recupero di dati, software, informazioni o musica memorizzati sul dispositivo;
- i danni alla batteria non riconducibili a eventi assicurati.

11. Franchigia

In conformità alla polizza assicurativa, in caso di sinistro la persona assicurata è tenuta a farsi carico di una franchigia di almeno CHF 79.00 che deve essere pagata anticipatamente a Helvetic Warranty tramite carta di credito o bonifico bancario. Una volta ricevuto l'importo, saranno avviate le operazioni necessarie alla liquidazione del danno. In caso di rigetto del sinistro, la franchigia verrà rimborsata.

12. Gestore dei sinistri

I sinistri sono gestiti esclusivamente da Helvetic Warranty, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.

13. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere notificato immediatamente (entro e non oltre 14 giorni dalla scoperta) a Helvetic Warranty utilizzando uno dei seguenti mezzi di comunicazione e, qualora venga richiesto, compilando il modulo per notificare il sinistro online.

- N. di telefono: 0848 600 888
- Internet: www.helvetic-warranty.ch

La persona assicurata è inoltre tenuta a:

- comunicare il codice IMEI/numero di serie di un oggetto assicurato e, su richiesta, a inoltrare la ricevuta d'acquisto e fotografie del dispositivo;
- notificare eventuali conversazioni abusive all'autorità di polizia competente entro 24 ore e far redigere un rapporto di polizia;
- richiedere il blocco della scheda SIM all'operatore di telefonia mobile entro 24 ore dalla constatazione del furto;
- inoltrare un conteggio dettagliato dell'operatore di telefonia mobile dal quale si vincono le spese di connessione insorte indebitamente.

14. Violazione degli obblighi

In caso di violazione di prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione se dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile a colpa oppure se è dimostrato che la violazione non ha influito né sul verificarsi dell'evento assicurato, né sull'estensione delle prestazioni dovute dall'Helvetia.

15. Altre assicurazioni e responsabilità

Hanno priorità gli altri contratti d'assicurazione in essere al momento del verificarsi del sinistro che coprono gli stessi rischi coperti dalla presente assicurazione. Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà a erogare le prestazioni ai sensi delle presenti CGA.

Se una parte responsabile è tenuta a rispondere dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di erogare le prestazioni derivante dal presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta di adempiere al proprio obbligo di erogare le prestazioni e se sussiste un danno che va rimborsato in base alle presenti CGA, l'Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti della parte responsabile nel quadro delle presenti CGA. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazione degli obblighi, sottoassicurazione o valutazioni diverse in caso di sinistro non vengono rimborsate conformemente alle presenti CGA.

16. Trattamento dei dati

L'Helvetia tratta i dati personali solo nella misura necessaria a svolgere le pratiche relative ai contratti, ai sinistri e alle prestazioni. I dati possono essere inoltre trattati al fine di semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti, eseguire rilevazioni statistiche e a scopi di marketing (ad es. newsletter, eventi, concorsi, profilazione, inviti, buoni, ecc.). I dati personali vengono conservati in formato fisico o elettronico per tutto il tempo necessario ad adempiere alle finalità del trattamento. Se necessario, i dati personali vengono trasmessi ai responsabili del trattamento e a terzi coinvolti (in particolare agli assicuratori precedenti, a coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati in Svizzera e all'estero nonché a società nazionali ed estere del Gruppo Helvetia). L'Helvetia può inoltre raccogliere le informazioni pertinenti, in particolare quelle sull'andamento dei sinistri, presso gli uffici competenti e altri terzi.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul trattamento dei dati sono disponibili su <http://www.helvetia.ch/protezionedati>.

17. Foro competente e diritto applicabile

Foro competente per tutte le controversie derivanti dalla presente assicurazione o a essa correlate è, a scelta, la sede dell'Helvetia (San Gallo) o il domicilio della persona assicurata. La presente assicurazione è disciplinata dal diritto svizzero.